

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 184-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PELLEGRINO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonché ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare

CONTRO IL SENATORE

SEVERINO CITARISTI

per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

il 6 luglio 1993

Comunicata alla Presidenza il 1° ottobre 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 30 giugno 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Citaristi per i reati di cui agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici); agli articoli 81, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; violazione delle norme sul contributo dello Stato al finanziamento pubblico dei partiti politici).

In data 6 luglio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula l'8 luglio 1993 e deferita alla Giunta il 13 luglio 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 22 settembre 1993, nel corso della quale il senatore Citaristi ha fornito chiarimenti, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

I reati contestati traggono origine da due distinti episodi. Il primo è relativo ai versamenti, in più rate, della somma complessiva di lire 1 miliardo e 40 milioni, operato dalla «Lodigiani Spa», per conto di altre imprese con la stessa associate. Tale versamento si collega ad una ulteriore dazione di lire 325 milioni, effettuato dalla società Lodigiani in proprio e già oggetto di una precedente richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Citaristi, in relazione alla quale il Senato, su proposta della Giunta, ha concesso l'autorizzazione a procedere soltanto per il reato di violazione della disciplina sul finanziamento pubblico dei partiti, negandola inve-

ce per il reato di corruzione (v. seduta del 18 marzo 1993).

Senonchè, nella fattispecie in esame, non sembrano più sussistere le ragioni che indussero la Giunta a proporre la ricordata concessione (solo) parziale, in quanto è stato individuato dalla Magistratura richiedente non soltanto l'ambito amministrativo in cui l'illecito finanziamento avrebbe determinato l'effetto corruttivo, ma lo stesso pubblico ufficiale correo o meglio autore proprio della corruzione (e cioè Giuseppe Parrella, direttore dell'Azienda Di Stato per i Servizi Telefonici ed Ispettore Generale delle Telecomunicazioni), nonchè lo stesso appalto pubblico oggetto dell'intesa corruttiva, vale a dire quello relativo alla realizzazione della torre di telecomunicazione di Rozzano.

Il secondo episodio concerne il versamento di lire 100 o 150 milioni, operato dalla TLT per il tramite di Lionello Sebastia, per accedere a pubbliche commesse sempre nel settore delle telecomunicazioni. Anche per tale vicenda, sia pur con minore precisione, viene individuato l'ambito amministrativo in cui si sarebbe determinato l'effetto corruttivo: il che appare sufficiente, attesa la fase preliminare delle indagini in cui la richiesta di autorizzazione al procedimento viene ad inserirsi.

Per queste ragioni la Giunta ha ritenuto unanimemente di poter proporre l'autorizzazione a procedere senza alcuna distinzione tra i tipi di reato contestati.

Per completezza di esposizione, si fa presente che il senatore Citaristi - durante i chiarimenti resi alla Giunta - ha ribadito in generale di non aver mai effettuato alcuna attività volta a favorire episodi di corruzione o di concussione. Ha altresì precisato di aver ricevuto contributi da Vincenzo Lodigiani, ma mai in relazione all'aggiudicazione di appalti, nè tanto meno per l'assegnazione dei lavori concernenti la torre di telecomunicazioni di Rozzano, di cui ha dichiarato di non aver mai sentito nemme-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

no parlare. Inoltre, ha affermato di aver ricevuto dal signor Lionello Sebesti 100 milioni a metà gennaio 1992, quale contributo spontaneo per la imminente competizione elettorale.

Proprio la prosecuzione del procedimento potrà consentire al senatore Citaristi di meglio poter affermare in sede giudiziaria la propria differente versione dei fatti.

La Giunta ha ritenuto all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare. La richiesta cautelare è stata motivata col fatto che per la magistratura precedente sarebbe irrilevante l'abbandono della carica di segretario amministrativo della DC da parte del senatore Citaristi, stante la continuazione di legami ed interrelazioni con l'ambito imprenditoriale e politico.

La Giunta ha valutato però la circostanza che, in una successiva richiesta di autorizzazione inoltrata dalla stessa Procura di Milano nei confronti del senatore Citaristi, non è stata reiterata tale richiesta cautelare (v. *Doc. IV*, n. 207): il che sembra dimostrare che secondo la stessa Procura precedente, allo stato attuale, sarebbe superata ogni esigenza di misura restrittiva della libertà personale.

Infine, conformemente alla giurisprudenza della Giunta e dell'Assemblea del Senato, seguita anche presso l'altro ramo del Parlamento, si è ritenuto di proporre la dichiarazione di improcedibilità per l'ulteriore richiesta, avanzata dalla magistratura inquirente, di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, in quanto formulata in termini generici e quindi non pertinenti, quasi a voler sollecitare una inammissibile «autorizzazione in bianco» a porre in essere atti dalla valenza estremamente diversificata: infatti, teoricamente il riferimento oscillerebbe dalla misura restrittiva della libertà personale all'intercettazione telefonica.

Per tutte queste ragioni, la Giunta - con separate votazioni - ha deliberato di proporre:

- a) la concessione dell'autorizzazione a procedere (all'unanimità);
- b) il diniego dell'autorizzazione ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare (all'unanimità);
- c) di dichiarare improcedibile l'ulteriore richiesta di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (a maggioranza).

PELLEGRINO, *relatore*